

> Verbale n. 13/2021 Seduta del 17 Giugno 2021

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Il giorno **17 giugno 2021** alle ore **16.29**, presso la **Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia**, **n. 8** in Roma, si è riunita, in seduta ordinaria, in collegamento con modalità di videoconferenza, la **Conferenza Stato-Regioni** (convocata con nota DAR-0009682 P- del 14 giugno 2021 e integrata con nota DAR-0009818 P- del 16 giugno 2021) per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 3 giugno 2021 Approvati

- 1. Intesa, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2021, sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, contenente la nuova proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica. (PCM ECONOMIA E FINANZE) Codice sito 4.6/2021/35 Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali Sancita intesa
- 2. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla proposta di riparto, per l'anno 2021, delle risorse del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). (PCM)

Codice sito 4.6/2021/45 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Parere reso

3. Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178". (PCM)

Codice sito 4.15/2021/4 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Parere reso



4. Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.C.M. 9 luglio 2014, recante: "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale". (SUD E COESIONE TERRITORIALE)

Codice sito 4.7/2021/6 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Rinvio

5. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante "Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n.80 del 6 aprile 2018)". (SALUTE)

Codice sito 4.10/2021/49 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali Sancito accordo

6. Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "l'Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni". (SALUTE)

Codice sito 4.10/2021/44 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali Sancito accordo

7. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità" e sul riparto per l'anno 2020 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 11 del medesimo Decreto Legge n. 34/2020. (SALUTE) Codice sito 4.10/2021/47 Servizio sanità, lavoro e politiche sociali Rinvio



8. Intesa, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del turismo recante "Istituzione e compiti del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia". (TURISMO)

Codice sito 4.12/2021/18 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Sancita intesa

9. Presa d'atto, ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 29 novembre 2016, n. 937, della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi per strutture residenziali universitarie cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, (IV bando). (UNIVERSITA' E RICERCA)

Codice sito 4.2/2021/8 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca Presa d'atto

10. Informativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Programma operativo nazionale per l'anno 2021 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati di cui all'Allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 novembre 2017. (TRANSIZIONE ECOLOGICA).

Codice sito 4.14/2020/37 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca Informativa resa

11. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della salute, recante "Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – TRANSIZIONE ECOLOGICA - SALUTE)

Codice sito 4.18/2021/31 - Servizio politiche agricole e forestali Rinvio

12. Comunicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, dell'accordo per la cessione alla Provincia autonoma di Trento, da parte della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna, di una quota del proprio plafond de minimis. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2021/32 - Servizio politiche agricole e forestali Comunicazione resa



13. Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate". (SALUTE)

Codice sito 4.10/2019/86 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali Sancita intesa



Per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, GELMINI*; il Ministro per il Turismo, Sottosegretario GARAVAGLIA; il all'Economia e alle finanze, **SARTORE** videoconferenza); il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, videoconferenza); Sottosegretario all'Interno, **BATTISTONI** (in il **SIBILIA** videoconferenza); il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell'Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, **FEDRIGA.**

^{*} Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza.

^{**} Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di Segretario della Conferenza Stato-Regioni.



Il Ministro GELMINI pone all'approvazione il report e il verbale della seduta del 3 giugno 2021

Non essendovi osservazioni la Conferenza Stato Regioni approva il report e il verbale della seduta del 3 giugno 2021

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 1** all'o.d.g. che reca: *Intesa, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2021, sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, contenente la nuova proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.*

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE L'INTESA nei termini riportati nell'Atto di Conferenza, sull'allegato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, contenente la proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, trasmesso con nota dell'11 giugno 2021, n. 11075, dal Ministero dell'Economia e delle finanze. (All. 1)

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 2** all'o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sulla proposta di riparto, per l'anno 2021, delle risorse del Fondo destinato al co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole alla proposta di riparto, evidenziando, ancora una volta, l'esiguità delle risorse finanziarie del Fondo in oggetto.



Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di riparto, per l'anno 2021, delle risorse del Fondo destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 0002640-P del 27 maggio 2021 e allegata all'Atto. (All. 2)

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 3** all'o.d.g. che reca: *Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".*

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e relativo allegato, trasmesso con nota n. CG/0026689 del 7 giugno 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile e che, allegato all'atto, ne costituisce parte integrante.

(All. 3)

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 4** all'o.d.g. che reca: Acquisizione della designazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.C.M. 9 luglio 2014, recante: "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale".

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto.

Pertanto il punto è rinviato.



Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 5** all'o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante "Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n.80 del 6 aprile 2018)".

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario del 23 novembre 2017, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n. 80 del 6 aprile 2018), già prorogate di dodici mesi con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR), sono prorogate di ulteriori dodici mesi. (All. 4)

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 6** all'o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "l'Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni".

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'accordo, sull'ultima stesura inviata con nota del 14 giugno u.s.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano



• SANCISCE ACCORDO tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano nella versione diramata il 14 giugno 2021 nei termini che seguono:

VISTA la nota del Centro nazionale sangue del 24 febbraio 2016, prot. 5212, con la quale, in attuazione del punto 8 dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. atti 168/CSR) sono state fornite anche le indicazioni per la tariffa di scambio di prodotti intermedi e semilavorati del plasma;

VISTO l'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all'anno 2018- Regole tecniche di cui all'articolo 9, comma 2, dell'intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 20 giugno 2019 (Rep. atti 103/CSR);

ACQUISITO il parere della Sezione tecnica trasfusionale del Comitato tecnico sanitario a cui, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono traferite le funzioni in precedenza esercitate dalla Consulta Tecnica permanente per il Sistema Trasfusionale, di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 nella seduta del 17 novembre 2020;

CONSIDERATO che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 prevede:

- all'articolo 1, tra le finalità della legge, il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue emocomponenti e farmaci emoderivati;
- all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6, che la cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni è inclusa tra i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria in materia di attività trasfusionali;
- all'articolo 11, comma 1, che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;
- all'articolo 12, comma 4, lettera e), che il Centro Nazionale Sangue (CNS) di intesa con la Consulta, fornisca al Ministro della salute e alle Regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;
- all'articolo 14, comma 3, che la Conferenza Stato Regioni determini, tenuto conto delle indicazioni del Centro nazionale sangue, il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni, secondo principi che garantiscano un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale;

CONSIDERATO che l'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015, al punto 14, ha previsto che "In fase di prima applicazione il presente accordo è sottoposto a monitoraggio da parte delle Regioni e Province autonome attraverso le SRC e con il coordinamento del



CNS ogni sei mesi, al termine dei quali si propone l'eventuale aggiornamento dello stesso, ivi inclusa l'indicazione di modalità e criteri che ne consentano la pronta revisione in rapporto ai cambiamenti risultanti dall'evoluzione del sistema, con particolare riferimento agli esiti derivanti dalla stipula delle nuove convenzioni con le Aziende di produzione di emoderivati autorizzate ai sensi del decreto 5 dicembre 2014";

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla revisione dei prezzi di cessione degli emocomponenti parallelamente alla revisione dell'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, in quanto le quote di rimborso previste per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori influiscono sulla composizione della tariffa degli emocomponenti;

TENUTO CONTO che a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 dicembre 2014 le regioni e Province autonome, costituite le nuove aggregazioni interregionali per il conferimento del plasma alla lavorazione industriale, hanno indetto le gare per l'affidamento del servizio di frazionamento del plasma, alcune delle quali giunte all'aggiudicazione ad Aziende farmaceutiche con le quali sono state stipulate nuove convenzioni;

CONSIDERATA la valenza strategica dell'autosufficienza regionale e nazionale degli emocomponenti e dei medicinali plasmaderivati, connessa al valore etico della donazione di sangue, volontaria e gratuita e l'esigenza di favorire un utilizzo prioritario dei prodotti medicinali derivati da plasma nazionale garantendo nel contempo l'appropriatezza, la sostenibilità del sistema e l'erogazione dei previsti Livelli essenziali di assistenza;

RILEVATA, pertanto, la necessità alla luce dell'evoluzione tecnico scientifica, di rivedere i costi di cessione sia degli emocomponenti, con l'eliminazione di emocomponenti non più prodotti e l'inclusione di nuove lavorazioni/trattamenti e nuovi prodotti e, in particolare, del concentrato di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e da cordone ombelicale, sia dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale comprendenti anche i medicinali emoderivati forniti in base ai nuovi contratti di lavorazione, anche al fine di ottimizzare gli scambi interregionali di prodotti finiti o semilavorati all'interno delle singole aggregazioni e tra le stesse;

CONSIDERATO altresì che il Centro nazionale sangue (CNS) ha provveduto a costituire un gruppo di lavoro, coordinato dallo stesso Centro nazionale, formato da rappresentanti dei responsabili delle Strutture regionali di coordinamento delle attività trasfusionali (SRC), da rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e del Ministero della salute per il contestuale aggiornamento sia dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 relativo alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue sia dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015, la cui revisione è oggetto del presente accordo;



CONSIDERATO che detto gruppo di lavoro, come già avvenuto in occasione delle precedenti revisioni dei citati Accordi Stato Regioni 20 ottobre 2015 e 14 aprile 2016 si è avvalso per gli aspetti di economia sanitaria e al fine di garantire la medesima coerenza metodologica della collaborazione e del supporto tecnico scientifico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (Università Cattolica del Sacro Cuore-UCSC) sulla base della convenzione stipulata con il CNS;

VISTO il documento tecnico presentato dal Centro nazionale sangue in data 30 luglio 2020, prot. 1702, contenente le risultanze dell'attività svolta dal gruppo di lavoro in relazione alla revisione dell'Accordo Stato Regioni 20 ottobre 2015 relativo al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

SI CONVIENE

- 1. Sono approvati i prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti (tariffe) tra le strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome, e i prezzi unitari di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione (conto lavorazione), come riportati negli allegati 1 e 2, parti integranti dell'accordo;
- 2. gli emocomponenti di cui allegato 1 devono essere conformi ai requisiti di qualità e sicurezza disposti dalla normativa vigente;
- 3. le tariffe individuate sono uniche a livello nazionale e sono utilizzate per gli scambi tra le Regioni e Province autonome e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate. Le Regioni possono prevedere tariffe inferiori, a fronte di specifica contabilità analitica di determinazione dei costi, limitatamente agli scambi intraregionali tra le strutture sanitarie pubbliche, fatte salve altre modalità intraregionali di finanziamento della produzione trasfusionale e di gestione delle compensazioni tra strutture sanitarie pubbliche;
- 4. nella tariffa di scambio degli emocomponenti non è compreso il costo per la "movimentazione" degli stessi. I costi connessi con la movimentazione degli emocomponenti sono a carico della struttura acquirente;
- 5. ai fini del perseguimento dell'autosufficienza nazionale e della valorizzazione del dono del sangue e dei suoi prodotti, quale patrimonio strategico a valenza sovraziendale e sovraregionale, le Regioni e Province autonome acquisiscono in via prioritaria i prodotti medicinali (finiti e semilavorati intermedi) derivati dalla lavorazione del plasma nazionale in base alle convenzioni, ove equivalenti agli analoghi emoderivati commerciali, individuando anche le adeguate forme di dispensazione diretta;



- 6. la programmazione della produzione di plasma da inviare alla lavorazione industriale viene condivisa con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, sia a livello regionale sia nazionale;
- 7. il plasma destinato alla lavorazione industriale, i relativi prodotti semilavorati e i medicinali emoderivati possono essere oggetto di scambio interregionale sulla base delle tariffe individuate nell'accordo;
- 8. ai fini della gestione economico finanziaria, le Regioni e Province autonome, avvalendosi del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), rendicontano gli scambi interregionali dei medicinali derivati da plasma nazionale attraverso il meccanismo della compensazione interregionale della mobilità sanitaria, con cui vengono già gestiti gli scambi interregionali degli emocomponenti;
- 9. il monitoraggio della disponibilità e della movimentazione di plasma destinato alla lavorazione, di intermedi e di medicinali emoderivati è effettuata nell'ambito del SISTRA, mediante apposita sezione;
- 10. l'Accordo sostituisce a tutti gli effetti l'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR). Le Regioni e Province Autonome recepiscono il presente Accordo entro 6 mesi, provvedendo contestualmente a definire le azioni e le misure da porre in atto ai fini dell'attuazione del medesimo;
- 11. l'applicazione dei prezzi unitari di cessione di cui agli allegati 1 e 2 decorre dal 1° gennaio 2022 e la revisione degli stessi potrà avvenire, con la stipula di un nuovo Accordo, fatta salva la possibilità di effettuare, con le medesime modalità, le modifiche che dovessero rendersi necessarie al fine di garantire l'economicità, l'efficienza e la sostenibilità del sistema. A tal fine le Regioni e Province autonome, attraverso le SRC, effettuano un monitoraggio periodico del presente Accordo con il coordinamento del CNS;
- 12. per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 (All. 5)

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 7** all'o.d.g. che reca: *Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità" e sul riparto per l'anno 2020 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 11 del medesimo Decreto Legge n. 34/2020.*



Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto, con la richiesta di convocare una riunione tecnica, in sede di Conferenza Stato-Regioni, per un confronto con le Amministrazioni centrali interessate (Salute e Economia e Finanze).

Pertanto il punto è rinviato.

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 8** all'o.d.g. che reca: *Intesa, ai sensi dell'articolo* 58, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del turismo recante "Istituzione e compiti del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia".

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa, condizionata all'accoglimento degli emendamenti riportati nel documento inviato per via telematica. (All. 1/a)

Il Ministro **GARAVAGLIA** esprime piena approvazione all'ampliamento della composizione del Comitato suddetto ad 8 rappresentanti regionali designati dalla Conferenza Stato Regioni.

Il Sottosegretario **SARTORE** chiede di inserire all'articolo 2, comma 3 dello schema di decreto in esame, una disposizione che espliciti l'esclusione dei rimborsi spese agli esperti in attuazione della clausola di invarianza finanziaria già prevista all'art. 5 del citato DM n. 73 del 2020.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del turismo recante "Istituzione e compiti del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia" nei termini riportati nell'Atto di Conferenza.

(All. 6)

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 9** all'o.d.g. che reca: *Presa d'atto, ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 29 novembre 2016, n. 937, della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi per strutture residenziali universitarie cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, (IV bando).*

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto della Relazione.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano



• PRENDE ATTO ai sensi dell'articolo 9, del D.M. 29 novembre 2016, n. 937, della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi per strutture residenziali universitarie cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338 (IV bando), trasmessa dal Ministero dell'università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota prot.n. 7451 del 3 giugno 2021, diramata alle Regioni con nota DAR 9338 del 9 giugno 2021.

(All. 7)

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 10** all'o.d.g. che reca: *Informativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Programma operativo nazionale per l'anno 2021 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati di cui all'Allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 novembre 2017.*

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto dell'Informativa con le osservazioni critiche contenute nel documento consegnato in seduta. **(All. 2/a)**

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• PRENDE ATTO ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'informativa sul Programma operativo nazionale per l'anno 2021 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati di cui all'Allegato I, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 novembre 2017, nei termini riportati nell'Atto di Conferenza e dell'allegato documento parte integrante dell'atto. (All. 8)

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 11** all'o.d.g. che reca: *Intesa, ai sensi dell'art.* 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della salute, recante "Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee".

Il Sottosegretario **BATTISTONI** chiede il rinvio del punto.

Pertanto il punto è rinviato.



Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 12** all'o.d.g. che reca: *Comunicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, dell'accordo per la cessione alla Provincia autonoma di Trento, da parte della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna, di una quota del proprio plafond de minimis.*

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto della comunicazione con la richiesta riportata nel documento inviato per via telematica. (All. 3/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• PRENDE ATTO ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, della comunicazione della Provincia Autonoma di Trento sull'avvenuto accordo per la cessione alla stessa Amministrazione di una quota del plafond *de minimis* intercorso con le Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, con la richiesta contenuta nel documento telematicamente inviato, che si unisce in copia (All. 1) quale parte integrante e sostanziale dell'atto. (All. 9)

Il Ministro **GELMINI** pone all'esame il **PUNTO 13** all'o.d.g. che reca: *Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate".*

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa, con la richiesta di sopprimere all'articolo 2, comma 1, lettera b), le seguenti parole: "tempo determinato".

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE INTESA nei termini riportati nell'Atto di Conferenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate".

(All. 10)



Il Ministro **GELMINI**, su richiesta del Presidente **FEDRIGA**, pone all'esame un punto non iscritto all'o.d.g. che reca: Programma Investimenti ex art. 20 legge n. 67 /1988 - Proposta accordo di Programma integrativo con la regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5 bis del d.lgs 502/1992, come introdotto dal d.lgs 229/1999.

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 5bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente l'Accordo di programma integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 della legge n. 67/1988 con la regione Emilia Romagna, Allegato A) all'atto. (All. 11)

Il Sottosegretario **BATTISTONI** fa richiesta di un secondo punto fuori sacco che reca: Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Il Ministro **GELMINI** precisa che, per motivi di urgenza connessi alla scadenza dei termini di presentazione delle domande uniche finalizzate alla concessione degli aiuti, acconsente alla formalizzazione dell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sottolineando però che venga rispettato sempre l'iter procedurale.

Il Presidente **FEDRIGA**, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all'intesa, sul testo recante le modifiche concordate con il MIPAAF per le vie brevi.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

• ESPRIME INTESA nei termini riportati nell'Atto di Conferenza, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante "anticipazioni dei pagamenti diretti, in attuazione dell'art. 68, commi 13 e 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73".

(All. 12)



Il Ministro **GELMINI** ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della Conferenza Stato-Regioni alle ore **16.41**.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi Il Presidente On. Mariastella Gelmini



DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. 1	ALL. 1	REP. ATTI N. 86/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
P. 2	ALL. 2	REP. ATTI N. 87/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
P. 3	ALL. 3	REP. ATTI N. 88/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
P. 5	ALL. 4	REP. ATTI N. 89/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
P. 6	ALL. 5	REP. ATTI N. 90/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
P. 8	ALL. 1/a ALL. 6	DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME REP. ATTI N. 91/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
P. 9	ALL. 7	REP. ATTI N. 92/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
P. 10	ALL. 2/a ALL. 8	DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME REP. ATTI N. 93/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
P. 12	ALL. 3/a ALL. 9	DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME REP. ATTI N. 94/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
P. 13	ALL. 10	REP. ATTI N. 95/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
Punto non iscritto all'odg	ALL. 11	REP. ATTI N. 96/CSR DEL 17 GIUGNO 2021
Punto non iscritto all'odg	ALL. 12	REP. ATTI N. 97/CSR DEL 17 GIUGNO 2021